

La presente deliberazione viene affissa il 11 MAR. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 76 del 10 MAR. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento - Atto di chiamata in causa - Provincia di Benevento c/ De Lucia Giovanni - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno DIECI del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio Forgiione	- Vice Presidente	<u>Avv. Antonio Barbieri</u>
3) Dr. Gianluca . Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Maria Cirocco	- Assessore	<u>Dr. ssa Annachiara Palmieri</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atto di chiamata in causa notificato il 03.10.08 il sig. De Lucia Giovanni conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

Con determina n. 76/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi il Tribunale di Benevento con atto di chiamata in causa notificato il 03.10.08 promosso da De Lucia Giovanni c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 76/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 76/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi il Tribunale di Benevento con atto di chiamata in causa notificato il 03.10.08 promosso da De Lucia Giuseppe c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 76/09;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

A questo punto, esce dall'aula il Vicepresidente Barbieri.



Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 170 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 MAR. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 MAR. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 30 MAR. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 MAR. 2009.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 30 MAR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
2 SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti 14.11 il _____ prot. n. _____
V Nucleo di Valutazione 12.3.09 il _____ prot. n. _____
V Conferenza Capigruppo

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

C O P I A

Giovanni & Lucia
e i bambini
Piero
Enzo Fortino

hanno biologico, morale -

 **Provincia di Benevento**
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 07/10/2008
Nr. Prot. 0021754
Oggetto **ATTO CITAZIONE DE LUCIA GIOVANNI**
Dest. **Avvocatura Settore**

01740

Get the Adventure

Pick-A-353

8-10-08

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808
San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005
e-mail : mauriziorenzulli@libero.it



danni da lucro cessante per l'incidenza del grado di invalidità sulla specifica capacità di lavoro, spese mediche), il tutto con gli interessi legali maturati e maturandi a calcolarsi su tutte le somme liquidande rivalutate, dal dì del fatto fino all'integrale soddisfo, oltre al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con la maggiorazione del 12,5% per spese generali, iva e cap come per legge, da attribuire ai procuratori costituiti.

Con comparsa del 20.10.2007, che pure si allega in copia, si costituiva in giudizio l'A.N.A.S., in persona del legale rapp. p.t., deducendo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il tratto di strada su cui si era verificato il sinistro, in forza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001, era stato trasferito alla Regione Campania ed instando, nel merito, per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Alla luce di quanto eccepito dalla convenuta circa la propria carenza di legittimazione passiva e, dovendosi in proposito evidenziare che l'ANAS, con nota del 9.1.2007, indirizzata all'avv. Renzulli ed al Compartimento ANAS spa - Avv. Costanzo Cascavilla (prot. CDG-0002749-P), nel riscontrare la richiesta di risarcimento avanzata nell'interesse del De Lucia dal proprio difensore in data 17.11.2006, nulla comunicava circa la titolarità della strada de qua, all'udienza del 06.02.2008, l'attore chiedeva ed otteneva dal Giudice designato, dott. Romano, l'autorizzazione a chiamare in causa la Regione Campania, quale proprietaria della suddetta strada.

La causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 02.07.2008 onde consentire la citazione in giudizio del terzo.

Con comparsa depositata in Cancelleria il 17.06.2008, che pure si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale, si costituiva la



AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808
San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005
e-mail: mauriziorenzulli@libero.it

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. che, in via preliminare, esprimeva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la strada statale 88, sulla quale si era verificato il sinistro, era stata trasferita alla competenza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

In conseguenza delle svolte eccezioni, all'udienza del 02.07.2008, la difesa attorea chiedeva ed otteneva dal Giudice designato, dott. Romano, l'autorizzazione a chiamare in causa la Provincia di Benevento, nella riferita qualità e la causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 09.03.2008 onde consentire la citazione in giudizio di quest'ultima.

A tal fine con il presente atto, il sig. De Lucia Giovanni, come innanzi rapp.to, difeso e dom.to

C I T A

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente dom.to per la carica in Benevento alla Piazza Castello, a comparire, dinanzi al Tribunale di Benevento - G.U. dott. Romano - all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 09.03.2009, alle ore di rito e nei soliti locali, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) Affermare e dichiarare, ex artt. 2043 e 2051 c.c., la responsabilità della Regione Campania e/o di essa Amministrazione Provinciale di Benevento o di chi delle altre parti convenute o già costituite in giudizio vi sarà effettivamente tenuto, nella determinazione dell'evento dannoso descritto in narrativa, per omessa manutenzione e segnalazione del dissesto stradale, in conseguenza del quale ebbe a verificarsi il sinistro di cui all'atto introduttivo ed alla premessa del presente atto.

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808

San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it



2) Condannare, conseguentemente, l'effettivo responsabile dell'evento, al risarcimento, in favore dell'istante e sulla base dei parametri indicati dal Decreto Leg.vo n. 209/2005, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subiti, a causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo, ovvero al risarcimento del danno biologico (inabilità temporanea, totale e parziale nonché invalidità permanente), il tutto da accertarsi e quantificarsi in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale di cui sin d'ora si formula richiesta.

3) Condannare altresì il medesimo responsabile al risarcimento del danno morale, esistenziale ed alla vita da relazione, oltre che ai danni da lucro cessante per l'incidenza del grado di invalidità sulla specifica capacità di lavoro, nonché per spese mediche, nella misura che risulterà provata e quantificata in corso di causa.

4) Condannare ancora, chi vi sarà tenuto, al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme a qualsiasi titolo liquidande, con gli interessi legali maturati e maturandi a calcolarsi sulle stesse somme rivalutate, dal dì del fatto fino all'integrale soddisfo.

5) Condannare, infine, i convenuti o chi tra di essi vi sarà effettivamente tenuto, al pagamento delle spese, diritti, onorario del presente giudizio, nonché spese generali al 12,5 %, iva e cap come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria si chiede sin d'ora:

a) disporsi l'acquisizione di copia del rapporto redatto dai Carabinieri di Benevento intervenuti sui luoghi dell'evento -

b) ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi A) - B) e C) della premessa dell'atto introduttivo del giudizio, preceduti dalle parole "Vero che", con i testi Fumento Vincenzo e Gaeta Angelo Antonio, salvo altri-

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808

San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

3
RVO. 17/01/08
c) disporre CTU medico-legale per l'accertamento e quantificazione della natura ed entità delle lesioni subite dal sig. De Lucia Giovanni nonché dei postumi invalidanti temporanei e permanenti e dell'incidenza che dette lesioni hanno determinato sulla specifica capacità lavorativa del medesimo, oltre che alla sua esistenza ed alla vita di relazione.

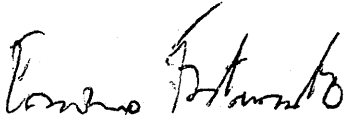
Si invita l'Ente convenuto a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge ed almeno 20 giorni prima dell'udienza innanzi indicata, con avvertimento che in caso di mancata e/o tardiva costituzione incorrerà nelle decadenze e preclusioni di cui all'art. 167 cpc e si procederà in sua contumacia.

Ai fini istruttori si evidenzia che sono stati già depositati in cancelleria i seguenti documenti: copia invito racc. a. r. del 17.11.2006 - copia lettera riscontro ANAS del 9.1.2007 - rilievi fotografici del luogo dell'evento - copia cartella clinica ospedale "Rummo" di Benevento.

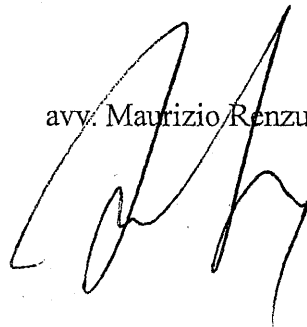
Con ampia riserva di ampliare e/o modificare la domanda nei termini di cui al 183 cpc e di formulare ulteriori richieste istruttorie. S.J.

Salerno, lì 12.9.08

Avv. Enrico Fortunato



avv. Maurizio Renzulli



RENZULLI
380
3808
ERNO

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via Vito Lembo n. 40 - tel. 089/338880 - fax 089/338808

San Michele di Serino (AV) - Via Roma n.31 - tel/ fax 082559500

e-mail: mauriziorenzulli@libero.it

Avv. 7
COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

DE LUCIA GIOVANNI, nato a Montesarchio (BN) il
28.09.1947 e residente in Avellino al C. so Europa n. 10/F -
C.F. DLGGNN47P28F636K - rapp. to e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio
Renzulli ed Enrico Fortunato, coi quali elett.te domicilia in
Benevento al Viale Mellusi n. 1, presso l'avv. Michele Marotti,
giusta mandato a margine del presente atto,

premesso

A) che il giorno 03.09.2006, alle ore 10,30 circa, mentre
l'esponente con la propria bicicletta da corsa percorreva la
Strada Statale 88, con direzione Benevento, giunto al Km. 61, in
territorio del Comune di S. Angelo a Cupolo, a causa di un
avvallamento presente sul fondo stradale, all'uscita di un tratto
curvilineo, assolutamente non visibile, rovinava al suolo,
riportando gravi lesioni personali che rendevano necessario
l'intervento di un ambulanza per il suo trasporto presso
l'ospedale Rummo di Benevento, ove gli veniva diagnosticata
la "frattura complessa e comminuta ileo - ischio pubica,
con sfondamento acetabolare a sinistra, nonché diastasi della

AVV. MAURIZIO RENZULLI
AVV. ENRICO FORTUNATO
Via Vito Lembo 40
84100 SALERNO
con la presente Vi conferisco
il più ampio mandato di rappresen-
tanza e difendermi nella presente
procedura ed in ogni altra
conseguenziale, in tutti i gradi
e stadi, con ogni più ampia
facoltà di legge, comprese quelle
di chiamare in causa terzi, tran-
sigare e conciliare, desistere,
rinunciare, accettare la rinuncia
incassare e quietanzare, farsi,
sostituire, proporre ricorsi per
dichiarazione di fallimento ed
Atti consequenziali, intimare atti
di precetto, agire nelle procedure
esecutive e di opposizione, nonché
di nominare altri difensori e/o
procuratori domiciliatari.
Ritengo per rato e valido il Vs
operato senza bisogno di ulteriore
ratifica.
Dichiaro di aver ricevuto l'infor-
mativa di cui alla legge 675/96
sulla privacy e di avere avuto
Conoscenza dei diritti previsti
dall'art. 13 di detta legge.
Presto, pertanto, il consenso al
trattamento dei miei dati, persona-
li, anche sensibili di cui si
venisse a conoscenza nell'esplata-
mento del mandato.
Eleggo con Voi domicilio in Bene-
vento al Viale Mellusi n.1 presso
lo studio dell'avv. Michele Marot-
ti.

R. Giovanni De Lucia
i.c. Enrico Fortunato
R. per - per
F. Fortunato

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via Vito Lembo n. 40 - tel. 089/338880 - fax 089/338808

San Michele di Serino (AV) - Via Roma n.31 - tel/ fax 082559500

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it



sinfisi pubica, frattura dell'8° costa, spalla rigida a destra “e,
pertanto, in data 15.9.2006, sottoposto ad un lungo e delicato
intervento chirurgico di *“osteosintesi per via anteriore “.*

B) Che a causa di dette lesioni e del grave danno biologico subito dall'esponente, sono residuati postumi invalidanti permanenti di rilevante entità, che incidono gravemente, non solo sulle generiche attività della vita quotidiana ma anche sulla specifica capacità di lavoro dello stesso che, oltre ad aver sofferto un lungo periodo di inabilità temporanea, si è dovuto sottoporre ed ancora oggi si sottopone, a cure farmacologiche e trattamenti fisioterapici riabilitativi.

C) Che le lesioni subite dall'esponente hanno altresì prodotto effetti deleteri ed ancor più rilevanti sulla sua stessa vita di relazione ed esistenziale, con conseguente grave danno morale.

D) Che nella fattispecie, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

2051 e 2043 c.c., deve ravvisarsi la responsabilità dell'A.N.A.S. spa, in primo luogo perché :

- In virtù della legge n.178/2002, art. 7, nonché dell'art. 2051 c.c., l'ente convenuto, quale gestore e manutentore delle strade statali, è tenuto al controllo e monitoraggio delle stesse, onde in capo ad esso sussiste presunzione di



AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via Vito Lembo n. 40 - tel. 089/338880 - fax 089/338808

San Michele di Serino (AV) - Via Roma n.31 - tel/ fax 082559500

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

responsabilità per avere, in considerazione delle caratteristiche dell'insidia (avvallamento del manto stradale in piena curva e, pertanto, non visibile), omesso di vigilare al fine di evitare danni a terzi e far sì che l'uso del luogo pubblico si svolgesse in condizioni di normalità e senza pericolo. Ed inoltre, ai sensi degli artt. 14 e 42 del codice della strada, nonché degli artt. 174 e 175 del regolamento, l' A.N.A.S. è tenuta ad un dovere "non generico" di vigilanza e controllo sulle strade, ma al rispetto di precise regole comportamentali che, per la tutela della pubblica incolumità, impongono il controllo tecnico della efficienza delle stesse e la segnalazione degli ostacoli per cui, in caso di danni a terzi per l'inosservanza di tali obblighi, sussiste in capo all'ente la responsabilità derivante dalla normativa richiamata.

In secondo luogo in quanto :

- Ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché il sinistro in oggetto è stato determinato da un'anomala situazione dei luoghi, avente le caratteristiche di un vero e proprio trabocchetto e/o insidia, in quanto "l'avvallamento del fondo stradale sito proprio all'uscita di un tratto curvilineo", era

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via Vito Lembo n. 40 - tel. 089/338880 - fax 089/338808

San Michele di Serino (AV) - Via Roma n.31 - tel/ fax 082559500

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

oggettivamente inevitabile, nonché soggettivamente imprevedibile, per le condizioni di normalità della strada fino a quel punto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, poiché non è stato possibile conseguire il risarcimento dei danni, nonostante invito racc. a.r. del 17.11.2006 rivolto all'A.N.A.S. spa, è il caso del presente atto con il quale il sig. De Lucia Giovanni, come innanzi rapp. to, difeso e dom. to,

C I T A

L' A.N.A.S. SpA, in persona del legale rapp. te pro tempore, con sede in Roma alla Via Monzambano n. 10, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento il giorno 30 ottobre 2007, alle ore di rito e nei soliti locali di udienza, G. I. a designarsi, per ivi sentir così provvedere:

- 1) **Affermare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto, ex artt. 2043 e 2051 c. c., nella determinazione dell'evento dannoso descritto in narrativa.**
- 2) **Condannare, conseguentemente, la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento, in favore dell'istante e sulla base dei parametri indicati dal Decreto Leg.vo n. 209/2005, di tutti i danni, patrimoniali e non**



All. 2

TRIBUNALE CIVILE di BENEVENTO
COMPARSA DI COSTITUZIONE

Per l'ENTE NAZIONALE per le STRADE - ANAS-, in persona dell'Amm.re p.t., avv. Gian Claudio Picardi, dom.to come tale in Roma, alla via Monzambano n.10, ed, elettivamente, in Benevento, alla via 24 Maggio 1, nello studio dell'Avv. Antonio Olivieri, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in data 20/10/2007, in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo di lite;

contro DE LUCIA GIOVANNI, rapp.to e difeso come in atti.

oooooooooooooooooooooooooooo

SI AFFERMA IN FATTO:

che con atto di citazione notificato, in data 17/05/2007, DE LUCIA GIOVANNI, parte attrice, conveniva in giudizio innanzi al TRIBUNALE CIVILE di BENEVENTO, per l'udienza di comparizione del 30/10/2007, l'ENTE NAZIONALE per le STRADE-ANAS s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t., parte convenuta;

che la domanda libellata nell'atto introduttivo di lite aveva ad oggetto il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni, riportate da esso attore DE LUCIA GIOVANNI, il quale, secondo l'assunto della difesa di parte attrice, percorrendo, a bordo della propria bicicletta da corsa, la S.S.88 (denominata Strada dei due Principati), all'altezza della progressiva chilometrica 61+00, rovinava a terra, stante la presenza di un "avvallamento" del piano viabile;

che l'evento si verificava il 03/09/2006, alle ore 10.30 del mattino;

che il quantum risarcitorio complessivamente richiesto non veniva compiutamente determinato.

oooooooooooooooooooooooooooo

SI OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO:

Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva di essa parte convenuta ENTE NAZIONALE per le STRADE - ANAS-, in persona del suo legale rapp.te p.t., dacchè l'evento si verificava il 03/09/2006, su tratto di strada dismesso dall'A.N.A.S. (già S.S. 88 dei due Principati), in quanto trasferito all'Ente Regione, territorialmente competente, in forza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21/09/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28/09/2001, con allegata tabella di individuazione della rete stradale di interesse regionale.

Conseguentemente, l'azione andava proposta nei confronti dell'Ente (Regione Campania) a cui era stato trasferito il tratto stradale, già di appartenenza dell'A.N.A.S..

Nel merito, si impugna integralmente il contenuto dell'atto introduttivo di lite, nonché, la documentazione ex adverso esibita.

La difesa di parte attrice, nel descrivere le modalità del sinistro, si limitava a riferire che "il giorno 03/09/2006, alle ore 10.30 circa, mentre l'esponente (DE LUCIA GIOVANNI) con la propria bicicletta da corsa percorreva la Strada Statale 88, con direzione Benevento, giunto al Km.61, in territorio del Comune di S. Angelo a Cupolo, a causa di un avvallamento presente sul fondo stradale, all'uscita di un tratto curvilineo, assolutamente non visibile, rovinava al suolo, riportando gravi lesioni personali."

Si osserva che la suddetta circostanza non è, di per sé, sufficiente per attribuire la responsabilità del sinistro all'Ente proprietario o gestore del tratto stradale in questione.

In ogni caso, è onere del danneggiato fornire fatti, elementi e circostanze obiettive e temporali quali concorrono a rilevare la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore del tratto stradale. L'evento si verificava, nonché, la presenza di eventuali anomalie che, alla data dell'evento, potevano sussistere lungo il tratto stradale suindicato.

Si pone in rilievo che, allo stato, nel caso di specie, non ricorre nessuno degli elementi in presenza quali si può ipotizzare la presenza di insidia o trabocchetto: né dal punto di vista oggettivo, né punto di vista soggettivo.

In sostanza, qualora l'utente avesse adoperato la normale diligenza, trovavasi in condizione di avvistare tempestivamente la presenza di eventuale anomalia del piano viabile.

Si rileva, altresì, quanto segue.

A) Esso DE LUCIA GIOVANNI riportava le lesioni descritte nel referto redatto da Sanitario turno presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento: (*"frattura complessa e comminuta ileo-ischio pubica, con sfondamento acetabolare sx, nonc. diastasi della sinfisi pubica, frattura dell'8° costa, spalla rigida a destra"*)

B) Esso DE LUCIA GIOVANNI si muniva di ulteriore certificazione medica.

C) Esso DE LUCIA GIOVANNI, solo nell'atto introduttivo di lite, articolava generica richiesta risarcitoria, omettendo l'indicazione analitica del periodo di I.T.T., del periodo di I.T.P., e, ipotizzando la sussistenza di postumi invalidanti non quantificati.

00000000000000000000

Si evidenzia, altresì, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto tra utente della rete stradale e l'Ente che gestisce il servizio, non può qualificarsi di natura contrattuale.

Conseguentemente, il danneggiato può agire per il risarcimento solo in base al principio del "neminem laedere" sancito dall'art. 2043 c.c. (Cass. n. 671/78; Cass. n. 751/78; Cass. n. 526/87; Cass. n. 921/88).

Peraltro:

"La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale rende impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi." (Cass. 28/10/98 n. 10759).

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si esibisce:

1) Copia di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21/09/2001, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 28/09/2001, con allegata tabella di individuazione della rete stradale di interesse regionale.

Si richiede, preliminarmente, l'acquisizione di copia della relazione di intervento redatta dal Comando Stazione Carabinieri di Benevento.

Si formula espressa riserva di ulteriore produzione documentale e di compiuta articolazione delle richieste istruttorie, nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 183-6° comma c.p.c.

00000000000000000000

Tanto premesso **L'ENTE NAZIONALE per le STRADE-ANAS**, in persona del suo legale rappresentante, come sopra dom. to, rapp. to e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI:

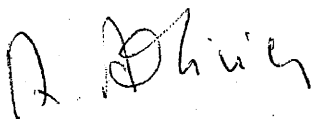
18) voglia il Giudice adito dichiarare, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva di essa parte convenuta l'ENTE NAZIONALE per le STRADE - ANAS-, in persona del suo legale rappresentante p.t., l'Amm.re p.t., ed emanare all'uopo ogni conseguente opportuna statuizione, dacchè l'evento si verificava il 03/09/2006, su tratto di strada dismesso dall'A.N.A.S. (già S.S. 88 dei due Principati), in quanto trasferito all'Ente Regione, territorialmente competente, in forza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21/09/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28/09/2001, con allegata tabella di individuazione della rete stradale di interesse regionale;

2) voglia, nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettare la domanda attrice, così come proposta, nei confronti della concludente, ed emanare all'uopo ogni conseguente opportuna statuizione;

3) voglia porre spese, diritti ed onorari del presente procedimento come per legge.

Benevento, 20/10/2007

Avv. Antonio Olivieri





Ali. 3

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA

DE LUCIA GIOVANNI, nato a Montesarchio (BN) il 28.09.1947 e residente in Avellino al C. so Europa n. 10/F - C.F. DLCGNN47P28F636K - rapp. to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Renzulli ed Enrico Fortunato, coi quali elett.te domicilia in Benevento al Viale Mellusi n. 1, presso l'avv. Michele Marotti, giusta mandato a margine dell'atto di citazione dell'08.05.2007, espone quanto segue:

Con atto notificato l'08.05.2007, che in copia si allega al presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, il sig. De Lucia Giovanni, conveniva in giudizio l'A.N.A.S., in persona del legale rapp. p.t., avanti il Tribunale di Benevento per l'udienza del 30.10.2007, per sentire affermare e dichiarare la responsabilità della stessa, ex artt. 2043 e 2051 c.c., nella determinazione dell'evento dannoso occorso al De Lucia il 3.9.06 allorché, alle ore 10,30 circa, mentre egli, con la sua bicicletta da corsa percorreva la Strada Statale 88, al Km. 61, in territorio del Comune di S. Angelo a Cupolo, a causa di un avvallamento del fondo stradale, all'uscita di un tratto curvilineo, assolutamente non visibile, rovinava al suolo, riportando gravi lesioni personali che rendevano necessario l'intervento di un'ambulanza per il suo trasporto presso l'ospedale Rummo di Benevento, ove gli veniva diagnosticata la

"frattura complessa e comminuta ileo - ischio pubica, con sfondamento acetabolare a sinistra, nonché diastasi della sinfisi pubica, frattura dell'8° costa, spalla rigida a destra" e, pertanto, in data 15.9.2006, sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico di *"osteosintesi per via anteriore"* e, conseguentemente, sentir condannare essa ANAS al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro de quo (danno biologico, morale, esistenziale ed alla vita di

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808

San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

STUDIO LEG

relazione, danni da lucro cessante per l'incidenza del grado di invalidità sulla specifica capacità di lavoro, spese mediche), il tutto con gli interessi legali maturati e maturandi a calcolarsi su tutte le somme liquidande rivalutate, dal di del fatto fino all'integrale soddisfo, oltre al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con la maggiorazione del 12,5% per spese generali, iva e cap come per legge, da attribuire ai procuratori costituiti.

Con comparsa del 20.10.2007, che in copia al presente atto pure si allega, si costituiva in giudizio l'A.N.A.S., in persona del legale rapp. p.t., deducendo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il tratto di strada su cui si era verificato il sinistro, in forza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001, era stato trasferito alla Regione Campania.

Nel merito instava per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Alla luce di quanto eccepito dalla convenuta circa la propria carenza di legittimazione passiva e, dovendosi in proposito evidenziare che l'ANAS, con nota del 9.1.2007, indirizzata all'avv. Renzulli ed al Compartimento ANAS spa - Avv. Costanzo Cascavilla (prot. CDG-0002749-P), nel riscontrare la richiesta di risarcimento avanzata nell'interesse del De Lucia dal proprio difensore in data 17.11.2006, nulla comunicava circa la titolarità della strada de qua, all'udienza del 06.02.2008, l'attore chiedeva ed otteneva dal Giudice designato, dott. Romano, l'autorizzazione a chiamare in causa la Regione Campania, quale proprietaria della suddetta strada.

La causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 02.07.2008 onde consentire la citazione in giudizio del terzo.

A tal fine con il presente atto, il sig. De Lucia Giovanni, come innanzi

rap.to, difeso e dom.to

C I T A

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente dom.to per la carica in Napoli alla P.zza Santa Lucia a comparire, dinanzi al Tribunale di Benevento - G.U. dott. Romano - all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 02.07.2008, alle ore di rito e nei soliti locali, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) Affermare e dichiarare, ex artt. 2043 e 2051 c.c., la responsabilità della Regione Campania e/o di chi altro vi sarà effettivamente tenuto, nella determinazione dell'evento dannoso descritto in narrativa, per omessa manutenzione e segnalazione del dissesto stradale, in conseguenza del quale ebbe a verificarsi l'evento dannoso di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.

2) Condannare, conseguentemente, la Regione Campania o chi dei convenuti vi sarà tenuto, al risarcimento, in favore dell'istante e sulla base dei parametri indicati dal Decreto Leg.vo n. 209/2005, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subiti, a causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo, ovvero al risarcimento del danno biologico (inabilità temporanea, totale e parziale nonché invalidità permanente), il tutto da accertarsi e quantificarsi in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale di cui sin d'ora si formula richiesta.

3) Condannare altresì la stessa Regione Campania o chi per essa al risarcimento del danno morale, esistenziale ed alla vita da relazione, oltre che ai danni da lucro cessante per l'incidenza del grado di invalidità sulla specifica capacità di lavoro, nonché per spese mediche, nella misura che risulterà provata e quantificata in corso di causa.

4) Condannare, ancora, la Regione Campania o chi per essa, al

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808

San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme a qualsiasi titolo liquidande, con gli interessi legali maturati e maturandi a calcolarsi sulle stesse somme rivalutate, dal dì del fatto fino all'integrale soddisfo.

5) Condannare, infine, i convenuti o chi dei due vi sarà effettivamente tenuto, al pagamento delle spese, diritti, onorario del presente giudizio, nonché spese generali al 12,5 %, iva e cap come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria si chiede sin d'ora:

a) disporsi l'acquisizione di copia del rapporto redatto dai Carabinieri di Benevento intervenuti sui luoghi dell'evento -

b) ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi A) - B) e C) della premessa dell'atto di citazione introduttivo, preceduti dalle parole "Vero che", con i testi Fumento Vincenzo e Gaeta Angelo Antonio, salvo altri-

c) disporre CTU medico-legale per l'accertamento e quantificazione della natura ed entità delle lesioni subite dal sig. De Lucia Giovanni nonché dei postumi invalidanti temporanei e permanenti e dell'incidenza che dette lesioni hanno determinato sulla specifica capacità lavorativa del medesimo, oltre che alla sua esistenza ed alla vita di relazione.

Si invita l'Ente convenuto a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge ed almeno 20 giorni prima dell'udienza innanzi indicata, con avvertimento che in caso di mancata e/o tardiva costituzione incorrerà nelle decadenze e preclusioni di cui all'art. 167 cpc e si procederà in sua contumacia.

Ai fini istruttori sono stati già depositati in cancelleria i seguenti documenti: copia invito racc. a. r. del 17.11.2006 - copia lettera riscontro ANAS del 9.1.2007 - rilievi fotografici del luogo dell'evento - copia cartella clinica ospedale "Rummo" di Benevento.

Con ampia riserva di ampliare e/o modificare la domanda nei termini di

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808

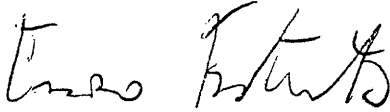
San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

al 183 cpc e di formulare ulteriori richieste istruttorie. S.J.

Salerno, li 18.02.2008

Avv. Enrico Fortunato



avv. Maurizio Renzulli



RENTULLI
8880
88808
BENEVENTO

AVVOCATURA REGIONE CAMPANIA
Avv. Graziella Mandato
Via Marina, 19/C - 80133 Napoli
tel. 081-796.36.72 - fax 081-796.37.66
c/o Genio Civile Via Arco Traiano

All. 4

TRIBUNALE DI BENEVENTO

DR. ROMANO - UDIENZA 02/07/2008

COD 12

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino in Napoli rep. n. 35093 del 17/09/2002 e di provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Benevento, presso Genio Civile, Via Arco Traiano

CONTRO

De Lucia Giovanni, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maurizio Renzulli ed Enrico Fortunato con i quali elettivamente domicilia in Benevento, al viale Melusi n. 1, presso l'Avv. Michele Marotti.

E

A.N.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti.

FATTO

Con atto di chiamata in causa notificato in data 26/02/2008, l'istante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, la Regione Campania per ivi sentirla dichiarare responsabile, per quanto di ragione, del sinistro verificatosi in data 3/9/2006.

Con il presente atto, si costituisce in giudizio la Regione Campania, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, la quale impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto ex adverso in quanto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17.6.10.2008
CANCELLIERE

nammissibile, improponibile, improcedibile, infondato e non provato e ne chiede pertanto il rigetto, con il favore delle spese.

DIRITTO

In primo luogo va eccepita la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi del IV comma dell'art. 164 c.p.c.

Infatti, come espressamente disposto dal IV comma dell'art. 163 c.p.c., la citazione è nulla se priva della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti in quanto non consente di ricostruire la dinamica del sinistro.

Per quanto riguarda, poi, il merito della vicenda, si impugna e contesta l'avverso atto in quanto la ricostruzione dell'accaduto, così come esposta nell'atto introduttivo, appare piuttosto scarna e priva di qualsivoglia elemento utile ai fini dell'accertamento di una esatta rappresentazione dei fatti, nonché priva di valide indicazioni atte a determinare con assoluta certezza la reale dinamica del preteso incidente. Ad ogni modo, preliminarmente, si sottopongono all'Ill.mo Giudicante le seguenti osservazioni:

DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.

Il D. Lgs. 112/98, all'art. 101, ha previsto che "le strade ed autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civilesono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della L. 15 marzo 1997 n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade".

Il D. Lgs. 30.3.1999 n. 96 è successivamente intervenuto in sostituzione delle Regioni inadempienti, ossia di quelle Regioni - tra cui la Campania - che

non hanno adottato "la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa". Tale Decreto ha provveduto a ripartire specificamente le funzioni amministrative in subiecta materia tra regioni ed enti locali: ai sensi degli artt. 38 e 39, la Regione svolge **funzioni generali di programmazione e coordinamento, mentre** alle Province il legislatore ha riservato l'esercizio delle **funzioni di gestione**, ordinaria e straordinaria, delle strade.

Orbene, questa scissione tra soggetto titolare delle strade, ossia la Regione, e soggetto-gestore, la Provincia, ha determinato effetti indiscutibili in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente responsabile in giudizi quale il presente, in esso identificando l'Amministrazione provinciale.

Al riguardo è importante tener presente che, al fine di dare corretta soluzione alla questione prospettata, la distinzione tra soggetto titolare e soggetto gestore dei beni in esame risponde ad una precisa esigenza pubblica, realizzare il decentramento delle funzioni amministrative, garantendo maggiore efficienza e snellezza all'azione della Pubblica amministrazione, attraverso l'attribuzione della gestione del bene ad un soggetto territorialmente più vicino al bene medesimo e, quindi, più attento e consapevole dell'interesse pubblico da perseguire ed alleggerendo, per converso, l'ente titolare del bene di tutti gli oneri di gestione.

DEL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA ALLE PROVINCE.

Con note 11.10.2001 (all. n. 1) la Regione Campania, in vista della seduta del 17.10.2001, trasmetteva a tutte le Amministrazioni provinciali della Campania gli elenchi dei beni strumentali nonché delle strade delle quali alle

Amministrazioni stesse sarebbe andata la gestione ai sensi del D. Lgs.

112/98.

Successivamente, in data 17.10.2001, si procedeva (all. n. 2) alla sottoscrizione del verbale di consegna al Demanio regionale delle strade già appartenenti al Demanio Statale, nonché alla sottoscrizione del verbale di assegnazione delle strade e dei beni strumentali acquisiti al Demanio Regionale, e contestualmente alle Province di Avellino, Benevento e Salerno, per l'espletamento delle funzioni di gestione ad esse demandate dal D. Lgs. 112/98 e dal D. Lgs. 96/99; assenti le province di Napoli e Caserta, rispetto alle quali non si procedeva all'assegnazione.

In data 22.10.2001 venivano nuovamente convocate la Provincia di Napoli e di Caserta per la sottoscrizione del verbale di assegnazione e consegna dei beni; Caserta sottoscriveva, mentre Napoli si rifiutava adducendo problemi di ordine tecnico organizzativo per la viabilità ex CIPE per cui la suddetta Amministrazione dichiarava di non essere in grado di assicurare necessaria ed idonea vigilanza e manutenzione per le caratteristiche intrinseche della detta rete viaria.

Pertanto, con delibera n. 5634 del 27.10.2001 (all. n. 3) la Giunta Regionale dava esecuzione alle disposizioni di legge: acquisite le schede tecnico-amministrative delle strade e gli elenchi ricadenti nel territorio della provincia di Napoli, deliberava di assegnarle alla provincia di Napoli per l'esercizio delle funzioni di gestione.

Successivamente, con nota n. 12724 del 7.11.2001, la Regione comunicava a tutti gli Enti ed Organi interessati l'avvenuta assegnazione delle predette funzioni alle Province (all. n. 4).

NEL MERITO.

Così delineato il quadro normativo di riferimento e le conseguenti determinazioni amministrative, la Regione Campania non può spiegare alcuna difesa nel merito, stante la mancanza di ogni documentazione al riguardo.

Invero, il suo stesso carattere di Ente generale di programmazione, di controllo e di coordinamento delle attività degli Enti locali riferibili al suo territorio, gli impedisce di poter articolare diretti controlli sulla vicenda narrata in giudizio.

In ogni caso, quindi, e per mero tuziorismo difensivo, si contestano tutte le deduzioni, pretese e documentazioni ex adverso formulate e depositate, non senza rilevare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'obbligo di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In conclusione, v'è assoluta carenza di legittimazione passiva della Regione Campania convenuta in un giudizio rispetto al quale è del tutto estranea, considerato che è preciso onere dell'attore fornire la prova certa, e non semplicemente ipotetica o alternativa della legittimazione della convenuta, come peraltro già accertato da altri giudici in procedimenti aventi lo stesso oggetto del presente e di cui si depositano i dispositivi di sentenza (Giudice di Pace di Napoli - IX Dr. Romano e IX Dr. Salvatore B. , Giudice di Pace di Piedimonte Matese Dr. Rapa e Giudice di Pace di Ischia Dr. Ciccarella e Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile Dr. Cataldi e X Mondo) all. n. 5.

Per i suesposti motivi, la Regione Campania, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con riserva di meglio controdedurre ed articolare propri mezzi istruttori e depositare documenti, anche a seguito della

condotta processuale di controparte, allo stato

CONCLUDE

per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Regione Campania con conseguente estromissione della Regione Campania medesima dal giudizio e, in ogni caso, per il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

S.J.

Napoli,

Avv. Graziella Mandato

AVV. MAURIZIO RENZULLI

Salerno - Via V. Lembo n.40 - tel. 089/338880 - tel. e fax 089/338808

San Michele di Serino - Via Roma n. 31 - tel./fax 0825/595005

e-mail : mauriziorenzulli@libero.it

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008, addì

ad istanza che precede io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'U.U.N. c/o il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto di citazione per chiamata in causa a:

Provincia di Benevento in persona del Presidente e legale rapp. te pro tempore, per la carica domiciliato in Benevento alla P.zza Castello

Ciò ho eseguito mediante consegna di copia a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA** |
incaricata alla ricezione atti.

03 OTT. 2008

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE

